



Delibera della Giunta Regionale n. 687 del 06/12/2011

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 1 Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo Economico

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO DELLA DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 24 MARZO 2011 DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "INDIRIZZI UNITARI DELLE REGIONI SULL'INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI INIZIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a. l'art. 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale" dispone, al comma 5, che *"le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno, individuati dal comune, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale dei consumatori e delle categorie. In mancanza del provvedimento comunale, da adottarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, le vendite sono svolte nei periodi decorrenti rispettivamente dal 2 gennaio e dal 2 luglio di ogni anno"*;
- b. la Commissione politica interregionale "Attività Produttive" ha discusso in merito alla omogeneizzazione dei saldi di fine stagione, condividendo una posizione unitaria, al fine di stabilire a livello nazionale una data unica di decorrenza ed approvando nella seduta del 23 marzo la seguente proposta:
 - b.1 il primo giorno feriale antecedente l'Epifania per i saldi invernali;
 - b.2 il primo sabato del mese di luglio per i saldi estivi;
- c. la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 24 marzo 2011, ha approvato il documento recante "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione", che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale e che, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, recepisce per la decorrenza dei saldi le date individuate dal Coordinamento interregionale;
- d. le Regioni si sono impegnate a dare seguito a tale decisione con propri atti;
- e. il Coordinamento politico interregionale "Attività Produttive" nella riunione del 19 ottobre 2011 ha ribadito la necessità dell'applicazione delle suddette date, confermando quindi quanto indicato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'allegato documento del 24 marzo 2011;

Ritenuto

per i motivi esposti in premessa, di dover provvedere a recepire il disposto della decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24.03.2011, ribadita dal Coordinamento Politico del 19.10.2011;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di recepire il contenuto del documento recante "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione", approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 24 marzo 2011, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, individuando per l'inizio delle vendite di fine stagione le seguenti scadenze:
 - 1.1 il primo giorno feriale antecedente l'Epifania per i saldi invernali;
 - 1.2 il primo sabato del mese di luglio per i saldi estivi;
2. di inviare la presente deliberazione:
 - 2.1 al Settore "Regolazione dei Mercati" dell'AGC "Sviluppo Economico", per quanto di competenza;

- 2.2 al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC;
- 3 di disporre adeguata pubblicità delle scadenze sopra indicate anche sul sito istituzionale della Giunta Regionale della Campania.